I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 64/2004 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2004

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ([1]), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2003 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 1338/2003 ([2]) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1º luglio 2003, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio sono fissati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1º luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 1).
([2]) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Afganistan (*)	0,0
Albania	79,5
Algeria	77,1
Angola	109,6
Antille olandesi	89,2
Arabia Saudita (*)	0,0
Argentina	61,1
Australia	89,7
Bangladesh	56,7
Barbados	105,8
Belize	78,9
Benin	87,7
Bolivia	51,2
Bosnia-Erzegovina	74,5
Botswana	68,7
Brasile	58,0
Bulgaria	71,4
Burkina Faso	82,4
Burundi (*)	0,0
Cambogia	65,2
Camerun	99,0
Canada	75,8
Capo Verde	75,9
Ciad	114,5
Cile	65,2
Cina	76,8
Cipro	100,1
Cisgiordania — Striscia di Gaza	87,7
Colombia	53,7
Comore	109,9
Congo	130,2
Congo (ex Zaire)	138,7
Corea del Sud	88,9
Costa d'Avorio	106,3
Costa Rica	75,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Croazia	95,5
Cuba (*)	0,0
Ecuador (*)	0,0
Egitto	45,7
Eritrea	38,8
Estonia	75,5
Etiopia	70,0
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	75,7
Figi	70,5
Filippine	51,5
Gabon	113,3
Gambia	38,0
Georgia	82,0
Ghana	70,0
Giamaica	77,4
Giappone (Naka)	121,3
Giappone (Tokyo)	129,2
Gibuti	97,6
Giordania	75,5
Guatemala	73,3
Guinea	71,3
Guinea Bissau	136,6
Guinea Equatoriale	108,7
Guyana	59,5
Haiti	82,7
Hong Kong	87,5
India	48,2
Indonesia	86,6
Isole Salomone	81,0
Israele	93,8
Kazakstan	90,8
Kenya	83,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Laos	70,1
Lesotho	55,0
Lettonia	69,9
Libano	92,6
Liberia (*)	0,0
Lituania	75,5
Madagascar	78,6
Malawi	78,7
Malesia	74,8
Mali	90,4
Malta	94,9
Marocco	84,0
Mauritania	65,4
Mauritius	76,4
Messico	80,4
Mozambico	69,6
Namibia	64,2
Nepal	63,5
Nicaragua	69,1
Niger	87,5
Nigeria	75,3
Norvegia	134,5
Nuova Caledonia	119,9
Pakistan	52,6
Papua Nuova Guinea	68,4
Paraguay	60,8
Perù	80,8
Polonia	70,8
Repubblica ceca	82,7
Repubblica centrafricana	111,4
Repubblica dominicana	51,7
Romania	49,5
Ruanda	80,8
Russia	104,0
São Tomé e Príncipe	55,2
Senegal	79,3
Serbia e Montenegro	60,7
Sierra Leone	72,9
Singapore (*)	0,0
Siria	56,6
Slovacchia	79,0
Slovenia	85,3
Somalia (*)	0,0
Sri Lanka	57,2
Stati Uniti (New York)	104,7
Stati Uniti (Washington)	101,3
Sudafrica	54,3
Sudan	36,7
Suriname	50,2
Svizzera	119,2
Swaziland	55,0
Taiwan (*)	0,0
Tanzania	58,6
Thailandia	58,7
Togo	97,2
Trinidad e Tobago	69,5
Tunisia	74,8
Turchia	79,7
Ucraina	92,1
Uganda	66,2
Ungheria	73,3
Uruguay	57,1
Vanuatu	115,2
Venezuela	67,5
Vietnam	52,9
Zambia	45,5
Zimbabwe (*)	0,0

(*) Non disponibile.